

**CENTRO STUDI DIRITTO MEDICINA SPORT**  
**www.dirittomedicinasport.it**

Publicato il 07/01/2019

N. 00177/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 08320/2006 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

S██████ M██████, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

*contro*

UNIRE – non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

della decisione della Commissione di Disciplina di appello dell'UNIRE presa il 6.2.2006 nel ricorso nr. 431/a/t, depositata l'8.5.2006 che ha respinto il ricorso amministrativo contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell'UNIRE n. 223 del 6.5.2005, che ha comminato a S██████ M██████ le sanzioni della sospensione da ogni qualifica per mesi sei e la multa di euro 1.500,00 in relazione al ritenuto DOPING del cavallo "Z██████ B██████", in occasione del prelievo su di esso effettuato il 19.10.2003, all'Ippodromo di Napoli nonché di detta decisione della Commissione di Disciplina I.

Nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR Bolzano, espone in fatto il ricorrente che il cavallo atleta Z [REDACTED] B [REDACTED] (e non "Z [REDACTED] B [REDACTED]" come indicato nella decisione gravata), allenato e guidato dal ricorrente stesso, correva e vinceva la corsa PR Freccia d'Europa il 19.10.2003 all'Ippodromo di Napoli.

Le 2° analisi di riscontro davano esito positivo di BENZOILECGONINA, metabolita della COCAINA e l'analisi semiquantitativa segnava un livello di tale sostanza pari a 0.1 ng/ml (ovvero la milionesima parte del grammo). Nella sede delle predette 2° analisi, il 28.1.2004, il perito di parte dr. Marco Salvadori contestava per iscritto la mancata consegna della documentazione analitica dell'analisi, denunciando il contrasto con le linee guida dell'UNIRE.

Lo S [REDACTED] veniva rinviato a giudizio disciplinare e la Commissione di Disciplina I dell'UNIRE emetteva la decisione di condanna per ritenuto "doping" n. 223/05 che l'interessato gravava di appello amministrativo il 24.10.2005.

Concessa la sospensiva amministrativa presidenziale, il 6.2.2006 veniva adottata dalla Commissione di Disciplina di Appello dell'UNIRE la decisione impugnata che rigetta il gravame rendendo esecutive le sanzioni.

Premette in fatto che il risultato riscontrato corrisponde a 250 volte inferiore al livello minimo di 25 ng/ml al di sotto del quale lo studio commissionato dalla stessa UNIRE sulle problematiche relative alla COCAINA ed ai suoi METABOLITI del 28.11.2003, ritiene che la verosimile causa di positività sia nell'assunzione involontaria di molecole per reiterata contaminazione ambientale. Al ricorrente, che ha sempre dichiarato di non aver somministrato la sostanza riscontrata, non è stato notificato alcun avviso di conclusione di indagini preliminari.

A fondamento del ricorso deduce le seguenti ragioni di doglianza.

(I) Violazione dell'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP e l' eccesso di potere (doglianza sollevata al punto II dell'appello domestico) in quanto afferma che avrebbe dovuto essere condotta la 2° analisi da un diverso laboratorio; sul punto la decisione gravata non si sarebbe espressa. (II) Eccesso di potere con violazione di legge, sotto vari profili, da parte della Commissione di appello nel decidere il punto III dell'appello domestico (il ricorrente aveva lamentato la mancata esibizione dei cromatogrammi, non sostituibile con il "verbale di analisi" che, secondo la Commissione di Disciplina di appello sarebbe il mezzo materiale attraverso cui si riconosce la positività del cavallo alle sostanze proibite; sarebbe così stato impedito il riscontro delle analisi, con ogni conseguenza in ordine al difetto di partecipazione al procedimento e di motivazione (III motivo). Inoltre, (IV motivo) sussisterebbe violazione dell'art. 10 della l. 241/90, degli artt. 1-15-19 del Regolamento di Disciplina UNIRE ed eccesso di potere anche per omesso giudizio nel decidere il punto IV dell'appello domestico (non sarebbe stata valutata la difesa del ricorrente nell'appello

domestico sotto diversi profili, con conseguente difetto di motivazione). (V) Eccesso di potere per non aver dato rilevanza la Commissione di Appello dei suoi stessi precedenti, agli orientamenti della Commissione Scientifica in materia di COCAINA, BENZOILECGONINA e per errore di lettura del punto 6 della memoria difensiva di I grado (si lamenta la mancata acquisizione dello studio della commissione scientifica a fini scientifici; il travisamento della difesa del ricorrente che chiedeva la ricerca della COCAINA essendo stata la positività alla BENZOILECGONINA solo di 0,1 ng/ml, atteso che in altro procedimento disciplinare il parere della commissione scientifica per presenza rilevante di BZE ed assenza di COCAINA, ha concluso per il passaggio della COCAINA nel cavallo e sua metabolizzazione in BZE, mentre in altro caso ha concluso per la positività conseguenza da inquinamento del campione dopo il suo prelievo (perché la metabolizzazione avviene in tempi ristretti).

Con ordinanza nr. 93/2006 veniva accolta la domanda cautelare.

L'UNIRE sollevava regolamento di competenza, ritenendo l'incompetenza territoriale del TRGA, cui il ricorrente aderiva, riassumendo ritualmente il giudizio di fronte a questo TAR.

Con ulteriore atto ha proposto motivi aggiunti, lamentando la mancanza dell'accreditamento dell'UNIRELAB – che ha effettuato le prime e le seconde analisi – circostanza della quale ha appreso tramite la sentenza del 29.07.2014 del TAR del Lazio, Roma, nr. 8280.

Con avviso del 2 luglio 2013 veniva indicata la perenzione del ricorso, cui la parte ricorrente faceva seguito dichiarando ritualmente il mantenimento del proprio interesse alla decisione (comunicazione del 17.12.2013).

Nella pubblica udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nell'odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell'illegittimità della sanzione comminatagli dall'UNIRE poiché l'equino che lo stesso ricorrente allena, risultava positivo alla Benzoilecgonina, metabolita della Cocaina, rilevata – all'esito dell'analisi semiquantitativa - in misura pari a 0,1 ng/ml.

Il ricorrente, dopo aver precisato brevi note in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.a., lamenta vizi della motivazione della decisione di appello, l'inattendibilità, sotto diversi profili delle analisi ed in particolare l'insussistenza dei presupposti per la sanzione, posto che il metabolita è stato riscontrato in quantitativi largamente inferiori a quello di 25/ng/ml al di sotto del quale, secondo lo studio commissionato dall'UNIRE datato 28.11.2003, si ritiene che le tracce del metabolita siano da ricondursi a contaminazione ambientale (aspetti oggetto delle doglianze dedotte in sede domestica).

La giurisprudenza del TAR ha ritenuto pacificamente soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari dell'UNIRE, oggi rientranti nelle competenze del MIPAAF che gli è succeduto ex lege (vedasi per tutte TAR Lazio, Roma, II ter, 8 settembre 2017 nr. 9645).

La stessa giurisprudenza ha inoltre approfondito le principali censure dedotte nell'odierno gravame (con riguardo, in particolare, alla possibilità di effettuare le seconde analisi nel medesimo laboratorio delle prime, nonché in ordine agli aspetti procedurali della sanzione) ritenendole infondate (vedasi, ex plurimis, le sentenze del 6 aprile 2018 nr. 3832, 3836 e 3837/2018), ad eccezione del solo profilo relativo alla soglia di concentrazione del metabolita, che nel caso di specie, è risultata largamente inferiore a quella di 20/ng/ml.

Sul punto, giova richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato (sent. nr. 6492/2012), secondo il quale *"...5.2. Deve.. ritenersi fondato il motivo, col quale l'odierno appellante deduce l'erronea omessa considerazione che la quantità della sostanza rilevata, 8,59 ng/ml di benzoilecgonina, è sensibilmente inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.R.E. con delibera del 16 marzo 2009 (successiva alla data di commissione dell'illecito, ma anteriore all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla decisione della Commissione disciplinare d'appello), la quale, a modifica dell'All. 2 al Regolamento per il controllo sull'uso delle sostanze proibite (approvato con D.M. n. 797 del 16 gennaio 2002), prevede quale soglia di punibilità un valore di 20 ng/ml di benzoilecgonina (metabolita della cocaina).*

*Sebbene la delibera, a tutt'oggi, non risulti munita dell'approvazione ministeriale e dunque non sia efficace sotto un profilo giuridico-formale, l'ivi contenuta indicazione della menzionata soglia di punibilità deve ritenersi espressione di una valutazione tecnico-scientifica, escludente la certezza di un effetto dopante per concentrazioni inferiori, la cui plausibilità è avvalorata dalla circostanza che tale valore-limite coincide con quello approvato dall'E.H.S.L.C. - European Horserace Scientific Liaison Committee.*

*La delibera assurge, dunque, a rilevanza non già per la sua valenza giuridico-formale di criterio di rango regolamentare vincolante per la Commissione di disciplina, ma sotto il profilo sostanziale-contenutistico di enunciazione di una massima di natura tecnico-scientifica che pone in dubbio l'efficacia dopante in caso di accertamento della presenza del metabolita in esame in misura inferiore a tale valore.*

*Ne deriva che, a fronte di un valore riscontrato di 8,59 ng/ml e dell'opinabilità tecnico-scientifica attorno al valore-soglia indicativo di un'efficacia dopante, manca la certezza attorno a un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'incolpato (vedasi anche Consiglio di Stato, sent. nr. 1096/2015)".*

Rileva il Collegio che la riconosciuta natura tecnico scientifica della deliberazione del 16 marzo 2009 e la coerenza dei parametri in essa previsti con i più generali criteri approvati dall'E.H.S.L.C., impone l'applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di appello appena richiamata anche al caso controverso, laddove il provvedimento sanzionatorio è stato adottato prima della deliberazione

medesima, ma il profilo della insufficienza della rilevazione effettuata è stato puntualmente dedotto in relazione a quei medesimi presupposti di doglianza che la deliberazione sopravvenuta riconosce fondati.

Di conseguenza il ricorso va accolto, sussistendo comunque giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

IL SEGRETARIO